

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 68

47° anno

6 marzo 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 412/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 413/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea** 12
- Regolamento (CE) n. 417/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance e mele) 14
- Regolamento (CE) n. 418/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 419/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003	16
---	----

Regolamento (CE) n. 420/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003	17
---	----

Regolamento (CE) n. 421/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	18
--	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/218/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, recante nomina di un membro titolare austriaco del Comitato delle regioni	20
---	----

2004/219/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni	21
--	----

2004/220/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni	22
--	----

2004/221/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni	23
---	----

2004/222/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni	24
--	----

2004/223/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale	25
---	----

Commissione

2004/224/CE:

★ Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 491]	27
--	----

2004/225/CE:

★ Decisione della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 618]	34
--	----

2004/226/CE:

★ Decisione della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 654]	36
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 411/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2004****che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Né il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ⁽³⁾, né il regolamento (CE) n. 1/2003 stesso si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi.
- (2) Ne consegue che la Commissione, nei casi di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, non ha i poteri di indagine e di applicazione di cui dispone invece per i trasporti aerei intracomunitari. In particolare, non dispone degli strumenti indispensabili per accertare i fatti e del potere di imporre le misure correttive necessarie per porre termine alle violazioni né di infliggere sanzioni qualora sia stata constatata la violazione. Inoltre, i diritti e i poteri specifici che il regolamento (CE) n. 1/2003 conferisce alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché gli obblighi particolari che impone loro, non si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. Lo stesso dicasi per il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003.
- (3) Le pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Dato che i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato possono essere utilizzati anche per applicare le regole di concorrenza ai trasporti aerei

tra la Comunità e i paesi terzi, l'ambito d'applicazione di tale regolamento dovrebbe essere esteso a tali tipi di trasporti.

- (4) Quando si applicano gli articoli 81 e 82 del trattato CE nei procedimenti a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, dovrebbero essere debitamente esaminati gli accordi in materia di trasporti aerei conclusi tra gli Stati membri e/o la Comunità europea, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro, in particolare per valutare il grado di concorrenza nei pertinenti mercati dei trasporti aerei. Il presente regolamento non pregiudica tuttavia i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal trattato per quanto attiene alla conclusione e all'applicazione dei suddetti accordi.
- (5) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 ha natura meramente declaratoria e dovrebbe quindi essere soppresso. Ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 fino alla data di scadenza delle suddette decisioni, il regolamento (CEE) n. 3975/87 cesserà di avere una funzione in quanto la maggior parte delle sue disposizioni sarà eliminata dal regolamento (CE) n. 1/2003 e dovrebbe quindi essere abrogato.
- (6) Per la stessa ragione andrebbe modificato in tal senso il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ⁽⁴⁾. Tale regolamento, che autorizza la Commissione a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, attualmente è espressamente limitato ai soli trasporti aerei tra aeroporti della Comunità.

⁽¹⁾ Proposta del 24.2.2003.

⁽²⁾ Parere reso il 23.9.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

- (7) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico tra la Comunità e i paesi terzi così come a quello intracomunitario. L'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3976/87 dovrebbe dunque essere esteso in modo da eliminare la sua limitazione ai trasporti aerei tra aeroporti comunitari.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 3975/87 dovrebbe dunque essere abrogato e il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 dovrebbero essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 fino alla data di scadenza di tali decisioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Articolo 2

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87 sono soppresse le parole «tra aeroporti della Comunità».

Articolo 3

Nell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 la lettera c) è soppressa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. DEMPSEY

REGOLAMENTO (CE) N. 412/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,1
	204	57,8
	212	115,9
	999	93,6
0707 00 05	052	146,1
	068	106,2
	204	59,6
	999	104,0
0709 90 70	052	103,5
	204	53,5
	628	136,0
	999	97,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	40,3
	204	51,9
	212	62,9
	220	45,8
	400	44,5
	624	61,4
	999	51,1
0805 50 10	052	50,0
	600	57,6
	999	53,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	060	36,5
	388	116,3
	400	103,5
	404	98,8
	508	78,5
	512	85,9
	524	80,9
	528	89,6
	720	75,5
0808 20 50	999	82,6
	060	59,0
	388	74,0
	400	84,3
	512	57,3
	528	77,1
	720	70,3
	999	70,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 413/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde ⁽²⁾, prevede dei contingenti di molva azzurra per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La

Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 gennaio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2004.

La pesca della molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 26.1.2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 414/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2004

**recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari
all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità. Le disposizioni dei titoli I e II di detto regolamento definiscono le categorie di operatori, tradizionali e non tradizionali, autorizzati ad approvvigionare il mercato comunitario con banane importate nell'ambito dei contingenti tariffari aperti ogni anno.
- (2) In vista dell'adesione alla Comunità di dieci nuovi Stati membri, il 1° maggio 2004, è opportuno censire gli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, che hanno approvvigionato i mercati di quegli Stati e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori tradizionali, e agli articoli da 6 a 12 dello stesso regolamento, per gli operatori non tradizionali.
- (3) Ai fini della compilazione dell'elenco degli operatori che possono essere ammessi a partecipare al regime dei contingenti tariffari all'importazione, conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, occorre definire periodi di riferimento rappresentativi dell'evoluzione del commercio. A questo proposito conviene scegliere, per gli operatori tradizionali, il triennio 2000-2002, per il quale sono disponibili dati sulle importazioni. Per gli operatori non tradizionali, possono essere scelti i due anni 2002 e 2003, immediatamente precedenti l'anno della registrazione, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 896/2001.

(4) Relativamente agli operatori tradizionali, occorre precisare che, per la determinazione di un quantitativo di riferimento aggiuntivo specifico, possono essere prese in considerazione soltanto le importazioni primarie, ai sensi dell'articolo 3, punto 1 del regolamento (CE) n. 896/2001, che hanno consentito un effettivo approvvigionamento dei paesi aderenti e hanno dato luogo ad immissioni in libera pratica in uno o più di tali paesi. Si deve pertanto prescrivere l'obbligo di esibire i documenti doganali d'immissione in libera pratica nei paesi aderenti.

(5) Per quanto riguarda gli operatori non tradizionali, onde evitare che siano presentate domande di assegnazione in misura eccessiva rispetto alle possibilità di importazione, occorre fissare un massimale per ciascuna domanda di assegnazione, espresso in percentuale dei quantitativi effettivamente immessi in libera pratica durante uno degli anni precedenti la registrazione, per i quali l'operatore deve esibire i documenti giustificativi pertinenti.

(6) Al fine di agevolare l'esame delle domande presentate dagli operatori e armonizzarne l'istruttoria, è opportuno precisare i principali documenti giustificativi che possono essere forniti per certificare il rispetto delle condizioni richieste per l'ammissione di ciascuna delle due categorie di operatori.

(7) Occorre altresì adottare le disposizioni necessarie per consentire le dovute comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione e per organizzare le verifiche e i controlli supplementari finalizzati a individuare o prevenire dichiarazioni abusive, prevenire le irregolarità e garantire il regolare funzionamento dei meccanismi di gestione del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.

(8) Le disposizioni del presente regolamento non interferiscono con le disposizioni che la Commissione adotterà ulteriormente per dare piena attuazione nella Comunità allargata al regime istituito dai regolamenti (CEE) n. 404/93 e (CE) n. 896/2001.

(9) Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Comunità dei quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
- b) «nuovi Stati membri»: Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Slovacchia;
- c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1° maggio 2004;
- d) «importazione primaria»: l'operazione economica definita all'articolo 3, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001;
- e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all'articolo 3, punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001;
- f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento ha per oggetto la rilevazione degli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, che possono essere ammessi a partecipare al regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane in funzione della loro attività di approvvigionamento del mercato dei nuovi Stati membri prima dell'adesione.

Articolo 3

Operatori tradizionali

1. Un operatore tradizionale stabilito nella Comunità dei quindici negli anni indicati di seguito e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, che ha effettuato, nel corso di uno degli anni 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, può presentare una domanda scritta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico agli effetti del rilascio di titoli d'importazione a decorrere dal 1° maggio 2004, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.

Il rispetto del requisito relativo al quantitativo minimo è accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:

- l'operatore tradizionale registrato in uno Stato membro presenta alle autorità competenti di detto Stato membro una domanda scritta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico,
- l'operatore che non è registrato in uno Stato membro presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda scritta di registrazione e di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico.

Le suddette domande sono inoltrate entro il 15 marzo 2004.

3. Le domande di cui al paragrafo 2 indicano:

- a) i quantitativi delle importazioni primarie di banane effettuate in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri;
- b) i rispettivi quantitativi immessi in libera pratica nei singoli nuovi Stati membri in ciascuno dei tre anni considerati.

Articolo 4

Operatori non tradizionali

1. Un operatore non tradizionale stabilito nella Comunità dei quindici al momento della sua registrazione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 896/2001, che ha esercitato, nel corso di uno dei due anni 2002 e 2003, un'attività commerciale di importazione in uno o più nuovi Stati membri di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1 200 000 EUR, può presentare una domanda di registrazione nello Stato membro di sua scelta ai fini del rilascio di titoli d'importazione a decorrere dal 1° maggio 2004, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane.

A questo scopo, l'operatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda di registrazione corredata da una domanda di assegnazione specifica.

Le suddette domande sono inoltrate entro il 15 marzo 2004.

2. La domanda di assegnazione di cui al paragrafo 1, a pena di inammissibilità:

- a) non può vertere su un quantitativo superiore al 70 % dei quantitativi per i quali sono fornite le prove di importazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;
- b) deve essere corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 150 EUR/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, nonché dei documenti giustificativi pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

Articolo 5

1. Un operatore non può chiedere di essere registrato contemporaneamente come operatore tradizionale e come operatore non tradizionale in virtù del presente regolamento.

2. Le banane riesportate fuori dai nuovi Stati membri non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 6***Documenti giustificativi**

1. Gli operatori trasmettono alle autorità competenti, a corredo delle domande di cui agli articoli 3 e 4, gli idonei documenti giustificativi.

2. Per un'importazione primaria l'operatore è tenuto a dimostrare di avere proceduto, per proprio conto, all'acquisto delle banane presso i produttori, alla spedizione delle stese e alla loro vendita ai fini dell'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri. A tal fine sono ammessi come documenti giustificativi a corredo delle domande di cui all'articolo 3:

- a) il contratto di acquisto nel paese di produzione;
- b) la polizza di carico marittima e il manifesto della nave;
- c) la polizza assicurativa a copertura del trasporto marittimo;
- d) le fatture e le prove di pagamento relative all'acquisto delle merci;
- e) le fatture e le prove di pagamento relative al trasporto marittimo;
- f) le prove di pagamento relative alla polizza assicurativa a copertura del trasporto marittimo;
- g) le fatture e/o i documenti di vendita ai fini dell'approvvigionamento dei nuovi Stati membri,

nonché qualsiasi altro documento comprovante l'esecuzione di un'importazione primaria.

Le prove dell'immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri sono costituite dalle dichiarazioni di importazione o da altri documenti doganali idonei.

I documenti giustificativi devono essere originali o copie autentiche.

3. I documenti giustificativi da presentare a corredo delle domande di cui all'articolo 4 sono quelli elencati all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

*Articolo 7***Controlli e verifiche da parte degli Stati membri**

1. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per accertare che gli operatori soddisfino tutti i requisiti per essere riconosciuti, secondo i casi, come operatori tradizionali o non tradizionali a norma del regolamento (CE) n. 896/2001 e del presente regolamento.

2. Dopo aver eseguito i controlli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri compilano l'elenco degli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3, punto 1 del regolamento (CE) n. 896/2001, che, negli anni 2000, 2001 e 2002, hanno effettuato importazioni primarie seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri, nonché l'elenco degli operatori non tradizionali.

3. Entro il 15 aprile 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 corredati delle seguenti informazioni:

- a) per ciascun operatore tradizionale, la media annuale delle importazioni primarie del periodo 2000-2002 di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) per ciascun operatore, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nei nuovi Stati membri in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, per gli operatori tradizionali, e in ciascuno degli anni 2002 e 2003, per gli operatori non tradizionali.

*Articolo 8***Comunicazioni e controlli complementari**

La Commissione comunica a tutti gli Stati membri gli elenchi degli operatori tradizionali e non tradizionali.

Se necessario, la Commissione chiede agli Stati membri di effettuare verifiche complementari e organizza, di concerto con le autorità nazionali competenti, i controlli del caso per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del titolo II, articoli da 3 a 10, del regolamento (CE) n. 896/2001.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 896/2001 si applicano agli operatori di cui agli articoli 3 e 4.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 415/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato COSS.
- (2) Il comitato COSS è incaricato di accentrare i compiti dei comitati istituiti ai sensi della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.
- (3) Tutta la nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima deve prevedere il ricorso al comitato COSS.
- (4) L'articolo 6 della direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità ⁽²⁾ stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Il suddetto comitato è stato sostituito dal comitato COSS per effetto del regolamento (CE) n. 2099/2002.
- (5) L'articolo 28 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato.
- (6) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS ⁽⁵⁾.

(7) L'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS ⁽⁶⁾.

(8) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2099/2002, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento è modificato al fine di inserirvi la menzione degli atti comunitari che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS, entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento stesso.

(9) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti lettere sono aggiunte all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002:

- «p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità ^(*);
- q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ^(**);
- r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi ^(***);
- s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri ^(****).

^(*) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

^(**) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

^(***) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

^(****) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.»

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 416/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2004

concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare misure transitorie per permettere ai produttori e alle imprese di trasformazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati «i nuovi Stati membri») di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾.
- (2) In applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽²⁾, nel caso di pomodori, pesche e pere devono essere conclusi contratti tra le imprese di trasformazione riconosciute dalle autorità competenti e le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute. È opportuno derogare temporaneamente al calendario per la firma dei contratti fissato nel regolamento (CE) n. 1535/2003. Le parti interessate non sarebbero altrimenti in grado di partecipare al regime di aiuti durante la prima campagna di commercializzazione, in particolare per i pomodori, dato che i relativi contratti devono essere firmati entro il 15 febbraio.
- (3) Il sistema di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile ai nuovi Stati membri. Pertanto è opportuno prevedere misure transitorie di applicazione. Per la prima campagna di commercializzazione di applicazione, per la quale non esistono dati disponibili per il calcolo suddetto, l'aiuto dovrebbe essere versato integralmente. Tuttavia, a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preventiva che sarà rimborsata nel caso in cui alla fine della

campagna di commercializzazione non venga constatato alcun superamento. Per le successive campagne di commercializzazione è opportuno prevedere un meccanismo di applicazione graduale del sistema di controllo del rispetto del limite.

- (4) Poiché l'aiuto per i pomodori è pubblicato nel mese di gennaio che precede la campagna di commercializzazione corrispondente, è altresì opportuno applicare misure transitorie per il calcolo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2007/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1535/2003, per i pomodori e solo per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo denominati «i nuovi Stati membri»), durante la campagna di commercializzazione 2004/2005 i contratti tra le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento e le imprese di trasformazione riconosciute potranno essere firmati entro il 15 luglio e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle consegne contrattuali.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e solo per i nuovi Stati membri, l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:

- 25,88 EUR/t per i pomodori,
- 35,78 EUR/t per le pesche,
- 121,28 EUR/t per le pere.

Articolo 3

1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

2. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, sino a un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

Articolo 4

Per il controllo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per i pomodori, le pesche e le pere, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, il calcolo è effettuato nel seguente modo:

- a) per la campagna di commercializzazione 2005/2006:
 - i) per quanto attiene i pomodori, sulla base delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005;
 - ii) per quanto attiene le pesche e le pere, sulla base delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante la campagna di commercializzazione 2004/2005;

b) per la campagna di commercializzazione 2006/2007:

- i) per quanto attiene i pomodori, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante la campagna di commercializzazione 2004/2005 e delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006;
 - ii) per quanto attiene le pesche e le pere, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006;
- c) per la campagna di commercializzazione 2007/2008 e per quanto attiene i pomodori, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 e delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

L'importo ottenuto al momento del controllo del rispetto del limite nazionale è aggiunto agli importi di tutti gli altri Stati membri ai fini del controllo del rispetto del limite comunitario.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2214/2003 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance e le mele i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale

superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance e le mele esportate dopo il 5 marzo 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2214/2003 per le arance e le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 e prima del 16 marzo 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 marzo 2004, è fissata una restituzione massima pari a 242,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 419/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 marzo 2004, è fissata una restituzione massima pari a 104,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 27).

REGOLAMENTO (CE) N. 420/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 marzo 2004, è fissata una restituzione massima pari a 104,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 421/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2004****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 50).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	15,17	9,03
1701 11 90 ⁽¹⁾	15,17	15,33
1701 12 10 ⁽¹⁾	15,17	8,79
1701 12 90 ⁽¹⁾	15,17	14,81
1701 91 00 ⁽²⁾	18,61	17,38
1701 99 10 ⁽²⁾	18,61	11,93
1701 99 90 ⁽²⁾	18,61	11,93
1702 90 99 ⁽³⁾	0,19	0,45

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

recante nomina di un membro titolare austriaco del Comitato delle regioni

(2004/218/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Helga MACHNE, comunicate al Consiglio in data 26 gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Bernd VÖGERLE, Bürgermeister, Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes, membro supplente del Comitato delle regioni, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni, in sostituzione della sig.ra Helga MACHNE per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni

(2004/219/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Bernd VÖGERLE, comunicate al Consiglio in data 9 febbraio 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Andreas SCHIEDER, Gemeinderat (Wien), è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Bernd VÖGERLE per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

(2004/220/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Jordi PUJOL I SOLEY, comunicata al Consiglio in data 4 febbraio 2004.

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Pascual MARAGALL I MIRA è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Jordi PUJOL I SOLEY per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2004/221/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Joaquim LLIMONA I BALCELLS, comunicata al Consiglio in data 4 febbraio 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Joao CARRETERO I GRAU, Consejero de Gobernación y Administraciones Públicas — Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Joaquim LLIMONA I BALCELLS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni

(2004/222/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Ernst WOLLER, comunicate al Consiglio in data 20 gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Markus LINHART, Bürgermeister (Bregenz), è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Ernst WOLLER per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2004

che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale

(2004/223/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale ⁽¹⁾, in particolare il quarto principio, ultimo comma,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla decisione 63/266/CEE, il 18 dicembre 1963 il Consiglio ha adottato lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale (63/688/CEE) ⁽²⁾.
- (2) Nei quarant'anni dalla sua creazione, il comitato consultivo per la formazione professionale ha presentato alla Commissione pareri sulle questioni inerenti alla formazione professionale, tra cui pareri su comunicazioni e altri documenti strategici, su progetti specifici quali l'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, e sulla preparazione, sulla valutazione e sulla valorizzazione dei programmi d'azione comunitaria nel settore della formazione professionale.
- (3) I mutamenti sociali, politici e istituzionali che hanno avuto luogo fin dalla creazione del comitato consultivo per la formazione professionale e le nuove prospettive che si sono profilate in virtù delle prossime adesioni richiedono un riesame costruttivo della composizione del comitato e del suo quadro organizzativo. Lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale (63/688/CEE) e la decisione 68/189/CEE dovrebbero pertanto essere abrogati e sostituiti.
- (4) La struttura tripartita del comitato consultivo per la formazione professionale e le sue funzioni dovrebbero essere mantenute nella sostanza, ma accompagnate dall'introduzione di alcuni cambiamenti volti a razionalizzare il funzionamento,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il comitato consultivo per la formazione professionale (in seguito denominato «il comitato») è composto di tre membri titolari per Stato membro, in ragione di un rappresentante per ciascun gruppo di interesse delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.

⁽¹⁾ GU 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63.

⁽²⁾ GU 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63. Statuto modificato dalla decisione 68/189/CEE (GU L 91 del 12.4.1968, pag. 26).

2. Ciascun Stato membro può nominare un secondo rappresentante delle amministrazioni nazionali. Tuttavia, ogni gruppo di interesse disporrà di un solo voto per Stato membro.

3. Per ogni membro è nominato un membro supplente.

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, il membro supplente assiste alle riunioni del comitato soltanto in caso d'impedimento del membro che sostituisce.

4. I membri del comitato sono nominati dagli Stati membri e designati dalla Commissione.

Gli Stati membri fanno il possibile per garantire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nella composizione del comitato e vigilano affinché esso disponga della gamma di competenze necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione di una politica comunitaria di formazione professionale.

2. Il comitato, in particolare, ha il compito di presentare pareri alla Commissione in materia di:

- a) questioni d'importanza generale o di principio riguardanti la formazione professionale;
- b) questioni relative alla preparazione, all'attuazione, alla valutazione e alla valorizzazione di attività svolte o programmate dalla Commissione nell'ambito della formazione professionale.

Esso procede inoltre a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alla formazione professionale.

3. La Commissione fornisce al comitato le informazioni necessarie.

Articolo 3

1. La durata del mandato dei membri è di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

2. Al termine del mandato, i membri rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Il mandato può cessare prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o qualora lo Stato membro interessato notifichi l'avvenuta risoluzione del mandato.

Per la restante durata del mandato il membro è sostituito secondo la procedura di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. All'interno del comitato sono costituiti tre gruppi d'interesse di cui fanno parte rispettivamente i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.

2. Ciascun gruppo d'interesse designa al proprio interno un portavoce.

3. Ciascun gruppo d'interesse designa un coordinatore che partecipa alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza, istituito a titolo dell'articolo 5, e del gruppo d'interesse.

Articolo 5

1. Per l'organizzazione dei lavori del comitato viene creato un ufficio di presidenza.

2. L'ufficio di presidenza è composto di due rappresentanti della Commissione, nonché del portavoce e del coordinatore di ciascun gruppo d'interesse o dei loro delegati, come disposto dal regolamento interno di cui all'articolo 8.

Articolo 6

1. Il comitato è presieduto dal direttore generale responsabile della formazione professionale della Commissione oppure, in caso d'impedimento, da uno dei direttori della medesima direzione generale da lui designato. Il presidente non partecipa al voto.

2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

3. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente, su iniziativa del medesimo o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

4. Il presidente può, di propria iniziativa, invitare esperti a partecipare alle riunioni del comitato.

5. Il comitato può costituire gruppi di lavoro, secondo quanto disposto dal regolamento interno di cui all'articolo 8.

6. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

7. La Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

8. Alle riunioni del comitato possono assistere in qualità di osservatori:

a) il direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), o un rappresentante da questi delegato;

b) il direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, o un rappresentante da questi delegato;

c) un rappresentante per ciascun gruppo d'interesse degli Stati membri dello Spazio economico europeo.

Il presidente può autorizzare altre persone ad assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

Articolo 7

1. Il comitato si pronuncia validamente quando i due terzi dei membri con diritto di voto sono presenti o rappresentati.

2. I pareri del comitato sono motivati. Sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota scritta da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando quest'ultima lo richieda.

3. Il regolamento interno di cui all'articolo 8 definisce le procedure decisionali accelerate.

Articolo 8

Il comitato, previo parere della Commissione, adotta il proprio regolamento interno che fissa le modalità pratiche della sua attività.

Articolo 9

In applicazione dell'articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso l'attività del comitato, dell'ufficio di presidenza o dei gruppi di lavoro ogniquale volta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione possono presenziare alle riunioni.

Articolo 10

Lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale (63/688/CEE) e la decisione 68/189/CEE sono abrogate alla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. DEMPSEY

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2004

che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente

[notificata con il numero C(2004) 491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/224/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, negli Stati membri è obbligatoria l'elaborazione di piani o programmi che consentano di raggiungere i valori limite stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo ⁽²⁾ e dalla direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente ⁽³⁾, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superino tali valori oltre il margine di tolleranza. I piani e i programmi devono contenere almeno le informazioni indicate nell'allegato IV della direttiva 96/62/CE. La Commissione deve verificare periodicamente l'attuazione di tali piani e programmi.
- (2) L'articolo 11 della direttiva 96/62/CE impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione i loro piani e programmi.
- (3) Se da un lato i piani e i programmi sono elaborati tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative di ciascuno Stato membro, dall'altro è opportuno armonizzare

nizzare le informazioni trasmesse alla Commissione, strutturandole conformemente alle modalità specifiche stabilite dalla presente decisione.

- (4) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della trasmissione delle informazioni sui piani o programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto iii), di detta direttiva, con riferimento ai valori limite fissati nelle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, gli Stati membri presentano le informazioni conformemente allo schema riportato nell'allegato della presente decisione.

Il testo integrale di tali piani e programmi è messo a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 59. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. Direttiva modificata dalla decisione 2001/744/CE della Commissione (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.

ALLEGATO

Introduzione

Il rapporto è trasmesso alla Commissione utilizzando i sette moduli di seguito riportati. Il modulo 1 fornisce informazioni generali sul piano o sul programma in questione. Nei moduli da 2 a 6 ogni colonna descrive una situazione di superamento presa in considerazione dal piano o dal programma. La situazione di superamento è definita da un'area di superamento e dal valore limite (VL) più il margine di tolleranza (VL + MDT) superato in tale area. Un'area di superamento è un sito o un insieme di siti in cui i livelli hanno superato il VL + MDT nell'anno di riferimento. L'anno di riferimento è l'anno in cui si è verificato il superamento che, a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE, ha fatto sorgere l'obbligo di elaborare o attuare il piano o il programma. Nei moduli da 2 a 6 ogni riga contiene un elemento descrittivo della situazione di superamento.

Un'area di superamento può essere costituita da più siti in cui si è verificato un superamento del VL + MDT nell'anno di riferimento, a condizione che determinati elementi descrittivi di tali siti siano identici o comparabili. Tali elementi sono indicati nei moduli da 2 a 6 con un codice sintetico specificato nel riquadro 1. Per gli elementi descrittivi che possono variare da un sito all'altro, il riquadro 1 fornisce altri codici, che specificano le modalità di aggregazione dei vari elementi.

Il modulo 7 descrive sinteticamente le singole misure.

RIQUADRO 1

Descrizione delle modalità di aggregazione in un'unica situazione di superamento dei siti in cui i livelli hanno superato il parametro VL+MDT: codici sintetici per ciascuna voce riportata nei moduli

Codice	Significato
NA	Non applicabile
S	Deve trattarsi di un singolo elemento descrittivo (e non di una lista o un intervallo o un totale) valido per tutti i siti aggregati
L	In caso di aggregazione, questa voce è costituita da una lista ⁽¹⁾ di tutti i dati relativi ai vari siti
LS	In caso di aggregazione, questa voce è costituita da una lista ⁽¹⁾ di tutti i dati relativi ai vari siti o da un singolo elemento descrittivo
R	In caso di aggregazione, questa voce è costituita dall'intervallo (range) dei dati relativi ai vari siti: valore minimo-valore massimo
T	In caso di aggregazione, questa voce è costituita dal totale aggregato di tutti i dati relativi ai vari siti

⁽¹⁾ I siti devono figurare nello stesso ordine in tutte le liste. I dati relativi a siti differenti devono essere separati da una doppia barra («//»).

MODULO 1

Informazioni generali sul piano o sul programma

a. Anno di riferimento	NA
b. Stato membro	NA
c. Riferimento al piano o al programma	NA
d. Elenco dei numeri di codice delle situazioni di superamento descritte nei moduli 2-6	NA
e. Denominazione dell'autorità responsabile dell'elaborazione del piano o del programma destinato a far fronte alla situazione di superamento	NA
f. Indirizzo postale dell'autorità responsabile	NA
g. Nome della persona da contattare	NA
h. Indirizzo postale della persona da contattare	NA

i. Numero di telefono della persona da contattare	NA
j. Numero di fax della persona da contattare	NA
k. Indirizzo di posta elettronica della persona da contattare	NA
l. Eventuali chiarimenti	NA

Note al modulo 1

1. b: Indicare lo Stato membro utilizzando i seguenti codici: Austria: AT; Belgio: BE; Danimarca: DK; Finlandia: FI; Francia: FR; Germania: DE; Grecia: EL; Irlanda: IE; Italia: IT; Lussemburgo: LU; Paesi Bassi: NL; Portogallo: PT; Spagna: ES; Svezia: SE; Regno Unito: UK.
2. c: Il riferimento al piano o programma deve consistere in un riferimento completo e dettagliato al documento o ai documenti in cui il piano o il programma è interamente descritto. In aggiunta è possibile indicare il sito Internet da consultare.
3. g: La persona da contattare è la persona alla quale la Commissione deve rivolgersi nel caso in cui siano necessarie maggiori informazioni su qualsiasi aspetto relativo alla scheda informativa.

MODULO 2

Descrizione del superamento del valore limite

a. Numero di codice della situazione di superamento	NA
b. Inquinante	S
c. Codice della zona	L
d. Città o comune	L
e. Valore limite per il quale è stato superato il parametro VL + MDT [h/g/a] (da compilare soltanto se l'inquinante è SO ₂ , NO ₂ o PM ₁₀)	S
f. Livello di concentrazione nell'anno di riferimento:	
— concentrazione in µg/m ³ (ove applicabile), oppure	R
— concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m ³ (ove applicabile), oppure	R
— numero totale di superamenti espressi in relazione al VL + MDT (ove applicabile)	R
g. Numero totale di superamenti nell'anno di riferimento, espressi in relazione al valore limite (da compilare soltanto se il valore limite è espresso sotto forma di numero di superamenti di una concentrazione numerica)	R
h. Livello di concentrazione nell'anno di riferimento, espresso in relazione al valore limite per la protezione della salute (ove esistente) dell'inquinante in questione:	
— concentrazione in µg/m ³ (ove applicabile), oppure	R
— numero totale di superamenti espressi in relazione al VL (ove applicabile)	R
i. Concentrazioni osservate negli anni precedenti (ove disponibili) e non ancora comunicate alla Commissione	
— anno e concentrazione in µg/m ³ (ove applicabile), oppure	L
— anno e concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m ³ (ove applicabile), oppure	L
— anno e numero totale di superamenti espressi in relazione al VL + MDT (ove applicabile)	L
j. Se il superamento è stato riscontrato mediante misurazione:	
— codice della stazione in cui è stato osservato il superamento	L
— coordinate geografiche della stazione	L
— classificazione della stazione	S

k.	Se il superamento è stato riscontrato mediante modellizzazione:	
	— ubicazione dell'area di superamento	LS
	— classificazione dell'area	S
l.	Stima della superficie (km ²) in cui il livello ha superato il valore limite nell'anno di riferimento	T
m.	Stima della lunghezza della strada (in km) in cui il livello ha superato il valore limite nell'anno di riferimento	T
n.	Stima della popolazione totale esposta ad un livello superiore al valore limite nell'anno di riferimento	T
o.	Eventuali chiarimenti	NA

Note al modulo 2

1. a: Ad ogni situazione di superamento è assegnato un numero di codice unico all'interno dello Stato membro.
2. b: Indicare l'inquinante utilizzando le seguenti formule: «SO₂», «NO₂», «PM₁₀», «Pb» (per il piombo), «C₆H₆» (per il benzene) e «CO».
3. c: Il codice della zona deve essere lo stesso indicato nel questionario annuale previsto dalla decisione 2001/839/CE per l'anno di riferimento.
4. d: Se l'area di superamento interessa più di una città o di un comune, occorre indicare tutte le città e i comuni in cui è stato riscontrato il superamento, separati da un punto e virgola.
5. e: Il valore limite per il quale è stato superato il parametro VL + MDT è indicato con «h» (media oraria), «d» (media giornaliera) o «a» (media annua) a seconda che sia basato sulle medie orarie, giornaliere o annue.
6. f e h: Se il superamento è stato riscontrato mediante modellizzazione, in questo modulo e nei moduli successivi occorre indicare il livello più elevato nell'area di superamento.
7. i: Le informazioni devono essere riportate nel formato «anno: concentrazione». I dati relativi ad anni differenti devono essere separati da un punto e virgola. In caso di non disponibilità dei dati utilizzare il codice «n.d.»; qualora i dati siano già stati comunicati utilizzare il codice «com.».
8. j: «Codice della stazione in cui è stato riscontrato il superamento» è il codice utilizzato nel questionario annuale per l'anno di riferimento (cfr. decisione 2001/839/CE della Commissione).
9. j: Per le «coordinate geografiche della stazione» e la «classificazione della stazione» si ricorre alle indicazioni già in uso per lo scambio dei dati ai sensi della decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni.
10. k: I codici per la «classificazione della stazione» sono utilizzati anche per la «classificazione dell'area». Se l'area di superamento calcolata mediante modellizzazione comprende più di una classe, occorre specificare i codici relativi alle varie classi, separati da un punto e virgola.
11. l e m: La «superficie (km²) in cui il livello ha superato il valore limite» indica l'estensione dell'area di superamento. Questa casella può essere lasciata in bianco per le stazioni di rilevamento del traffico o per le zone di rilevamento del traffico. La «lunghezza della strada (in km) in cui il livello ha superato il valore limite» va indicata soltanto per i superamenti riscontrati nelle stazioni di rilevamento del traffico o, in caso di modellizzazione, nelle zone di rilevamento del traffico. Questo dato indica la lunghezza totale dei tratti stradali in cui si è verificato il superamento del valore limite su uno o entrambi i lati della carreggiata.
12. n: Per «esposizione della popolazione a un livello superiore al valore limite» si intende una stima del numero medio di persone presenti durante il superamento del valore limite.

MODULO 3

Analisi delle cause del superamento del valore limite nell'anno di riferimento

a.	Numero di codice della situazione di superamento	NA
b.	Stima del livello di fondo regionale	
	— concentrazione media annua in µg/m ³ (ove applicabile), oppure	R
	— concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m ³ (ove applicabile), oppure	R
	— numero totale di superamenti espressi in relazione al valore limite (ove applicabile)	R
c.	Stima del livello di fondo totale	
	— concentrazione media annua in µg/m ³ (ove applicabile), oppure	R
	— concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m ³ (ove applicabile), oppure	R
	— numero totale di superamenti espressi in relazione al valore limite (ove applicabile)	R
d.	Contributo delle fonti locali al superamento del valore limite:	
	— trasporti	S
	— industria, compresa la produzione di calore e elettricità	S

— agricoltura	S
— fonti domestiche e attività commerciali	S
— fonti naturali	S
— altre fonti	S
e. Riferimento all'inventario delle emissioni utilizzato nel corso dell'analisi	NA
f. Condizioni climatiche locali (da indicare se eccezionali)	S
g. Condizioni topografiche locali (da indicare se eccezionali)	S
h. Eventuali chiarimenti	NA

Note al modulo 3

1. b) e c): Il livello di fondo è la concentrazione di inquinanti su una scala più ampia dell'area di superamento. Il livello di fondo regionale è il livello stimato in assenza di fonti in un raggio di circa 30 km. Per i siti all'interno di una città, questo livello corrisponde al livello di fondo esistente in assenza della città. Per il superamento dei valori limite dovuto al trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, il livello di fondo regionale può essere uguale al superamento indicato nel modulo 2. Il livello di fondo totale è il livello che si prevede in assenza di fonti locali (ossia alte ciminiere nel raggio di circa 5 km e fonti di bassa intensità nel raggio di circa 0,3 km; tale distanza può essere inferiore — ad esempio per gli impianti di riscaldamento domestico — o superiore — ad esempio per le acciaierie). Il livello di fondo totale comprende il livello di fondo regionale. In una città, il livello di fondo totale è il livello di fondo urbano, ossia il livello che si verificherebbe in assenza di fonti significative nelle immediate vicinanze. Nelle zone rurali il livello di fondo totale è pressoché equivalente al livello di fondo regionale.
2. d: Il contributo delle fonti locali è espresso con un numero progressivo («1» per le fonti che contribuiscono in misura più elevata, «2» per le fonti il cui contributo è secondo in ordine di importanza, ecc.). Le fonti che non contribuiscono in misura significativa sono indicate con il segno «-».
3. d: Se il contributo delle «altre fonti» è considerato significativo, specificare il tipo di fonte alla voce «Eventuali chiarimenti».
4. f: La presenza di condizioni climatiche locali eccezionali è indicata con il segno «+».
5. g: La presenza di condizioni topografiche locali eccezionali è indicata con il segno «+».

MODULO 4

Livello di riferimento o normale

a. Numero di codice della situazione di superamento	NA
b. Breve descrizione dello scenario di emissione utilizzato per l'analisi del livello normale:	
— Fonti che contribuiscono al livello regionale di fondo	S
— Fonti regionali che contribuiscono al livello totale di fondo ma non al livello regionale di fondo	S
— Fonti locali (ove pertinenti)	S
c. Livelli previsti nel primo anno in cui deve essere raggiunto il valore limite:	
— Livello di fondo regionale normale:	
concentrazione media annua in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ove applicabile), oppure	R
concentrazione media massima sulle 8 ore di CO in mg/m^3 (ove applicabile), oppure	R
numero totale di superamenti espressi in relazione al valore limite (ove applicabile)	R
— Livello di fondo totale normale:	
concentrazione media annua in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ove applicabile), oppure	R
concentrazione media massima sulle 8 ore di CO in mg/m^3 (ove applicabile), oppure	R
numero totale di superamenti espressi in relazione al VL (ove applicabile)	R

— Livello normale nel sito in cui si è verificato il superamento:	
concentrazione media annua in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ove applicabile), oppure	R
concentrazione media massima sulle 8 ore di CO in mg/m^3 (ove applicabile), oppure	R
numero totale di superamenti espressi in relazione al VL (ove applicabile)	R
d. Ai fini del raggiungimento del valore limite entro i termini stabiliti, è necessario adottare altre misure oltre a quelle risultanti dalla normativa vigente? [sì/no]	S
e. Eventuali chiarimenti	NA

Note al modulo 4

1. Il modulo 4 va compilato per il valore o i valori limite per i quali è stato superato il parametro VL + MDT.
2. Il livello normale è la concentrazione prevista nell'anno di entrata in vigore del valore limite in assenza di altre misure oltre a quelle già stabilite o derivanti dalla normativa vigente.

MODULO 5

Descrizione delle misure supplementari rispetto a quelle già previste dalla normativa in vigore

a. Numero di codice della situazione di superamento	NA
b. Codice(i) della(e) misura(e)	S
c. Calendario di attuazione previsto	L
d. Indicatore(i) per il monitoraggio dei progressi realizzati	S
e. Fondi stanziati (anni, importo in euro)	T
f. Costi totali stimati (importo in euro)	T
g. Livello previsto negli anni in cui deve essere raggiunto il valore limite, tenendo conto delle misure supplementari	R
h. Eventuali chiarimenti	NA

Note al modulo 5

1. Il modulo 5 deve essere compilato soltanto se dall'analisi di cui al modulo 4 emerge che i valori limite non potranno essere raggiunti ricorrendo unicamente alle misure già previste dalla normativa in vigore.
2. b: Ogni misura deve essere contraddistinta da un codice, che si riferisce a una misura descritta nel modulo 7.
3. c: Occorre indicare le parole chiave delle varie fasi di attuazione, seguite da una data o da un periodo, nel formato «mm/aa». Le varie voci devono essere separate da un punto e virgola.
4. e ed f: I fondi stanziati si riferiscono unicamente ai fondi pubblici; i costi totali stimati comprendono anche i costi sostenuti dal settore o dai settori interessati.

MODULO 6

Eventuali misure non ancora adottate e misure a lungo termine (facoltativo)

a. Numero di codice della situazione di superamento	NA
b. Codice(i) della(e) possibile(i) misura(e) non adottata(e)	LS
c. Per le misure non adottate:	
livello amministrativo al quale la misura potrebbe essere adottata	LS
motivi della mancata adozione	LS

d. Codice(i) della(e) misura(e) a lungo termine	LS
e. Eventuali chiarimenti	NA

Note al modulo 6

1. b e d: Ogni misura deve essere contraddistinta da un codice, che si riferisce ad una misura descritta nel modulo 7. Qualora siano indicate più misure, i relativi codici devono essere separati da un punto e virgola.
2. c: Per definire il livello amministrativo al quale la misura potrebbe essere adottata occorre utilizzare i seguenti codici: A: locale; B: regionale; C: nazionale; D: comunitario; E: internazionale (extra UE). Qualora sia possibile adottare tale misura a più livelli, i relativi codici devono essere separati da un punto e virgola.

MODULO 7
Sintesi delle misure

a. Codice della misura	NA
b. Denominazione	NA
c. Descrizione	NA
d. Livello amministrativo al quale è possibile adottare la misura	LS
e. Tipo di misura	NA
f. Si tratta di una misura di carattere normativo? [sì/no]	NA
g. Scala temporale della riduzione	NA
h. Settore o settori interessati	NA
i. Scala spaziale delle fonti interessate	NA
j. Eventuali chiarimenti	NA

Note al modulo 7

1. Il modulo 7 va utilizzato per descrivere le misure indicate nel modulo 5 o nel modulo 6. Occorre compilarne una colonna per ciascuna misura.
2. a: A ciascuna misura deve essere assegnato un codice unico.
3. c: La descrizione della misura è costituita da un testo libero di lunghezza normalmente compresa fra 100 e 200 parole.
4. d: Per definire il livello amministrativo al quale la misura può essere adottata, occorre utilizzare i seguenti codici: A: locale; B: regionale; C: nazionale.
5. e: Per definire il tipo di misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: di carattere economico/fiscale; B: di carattere tecnico; C: di carattere educativo/informativo; D: altro.
6. g: Per definire la scala temporale della riduzione della concentrazione ottenuta mediante la misura in questione occorre utilizzare i seguenti codici: A: breve termine; B: medio termine (circa un anno); C: lungo termine.
7. h: Per definire il settore interessato dalla misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: trasporti; B: industria, ivi compresa la produzione di calore e di elettricità; C: agricoltura; D: attività commerciali e domestiche; E: altro.
8. e ed h: qualora sia stato utilizzato il codice «altro», occorre specificarne il contenuto alla voce «Eventuali chiarimenti».
9. i: Per definire la scala spaziale delle fonti interessate dalla misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: solo fonti locali; B: fonti situate nell'area urbana interessata; C: fonti situate nella regione interessata; D: fonti situate nel paese; E: fonti situate in più di un paese.
10. d e i: Qualora siano applicabili più codici, occorre separarli con un punto e virgola.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2004

recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania

[notificata con il numero C(2004) 618]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/621/CE della Commissione, del 20 settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) Sono stati riscontrati focolai di colera in Albania.
- (3) L'esistenza del colera in Albania può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica.
- (4) In mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità albanesi, è d'uopo vietare le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, e gasteropodi marini presentati in qualsiasi forma, nonché dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua originari o provenienti dall'Albania.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originari o provenienti dall'Albania.

Articolo 2

La decisione 94/621/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 246 del 21.9.1994, pag. 25. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/89/CE (GU L 70 del 30.3.1995, pag. 25).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I.

ALLEGATO I

Decisione abrogata e sue modificazioni successive

Decisione 94/621/CE	(GU L 246 del 21.9.1994, pag. 25)
Decisione 94/671/CE	(GU L 265 del 15.10.1994, pag. 62)
Decisione 94/702/CE	(GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 64)
Decisione 95/89/CE	(GU L 70 del 30.3.1995, pag. 25)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 94/621/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	—
—	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 3
—	Allegato I
—	Allegato II

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 654]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽²⁾ è stata modificata in modo sostanziale ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) Gli animali della specie bovina destinati agli scambi intracomunitari devono, per quanto riguarda la brucellosi bovina, provenire da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne dalla brucellosi bovina e devono inoltre essere sottoposti, entro trenta giorni dalla spedizione, a test di sieroaagglutinazione o ad altro test approvato, dopo l'adozione dei relativi protocolli, secondo la procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (3) Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 64/432/CEE, la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 17 e sulla base del parere del comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica, aggiorna e, se necessario, modifica gli allegati B, C e D, capitolo II, al fine di adeguarli agli sviluppi della ricerca scientifica.
- (4) La Commissione ha ricevuto la relazione finale del comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica ⁽⁴⁾.

(5) In tale relazione, il comitato scientifico raccomanda l'uso preferenziale dei test di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), del test di fissazione del complemento e dei test all'antigene di *Brucella* tamponato, per la ricerca di anticorpi della brucellosi bovina sulla base, tra l'altro, di campioni di sangue prelevati da singoli bovini. Le procedure raccomandate sono conformi alle norme fissate dal *Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini* dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), terza edizione, 1996, riconosciute a livello internazionale.

(6) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la brucellosi.

(7) Si è reso quindi necessario modificare l'allegato C della direttiva 64/432/CEE per definire, ai fini della sorveglianza e degli scambi intracomunitari, procedure d'analisi quanto più possibile conformi alle norme dell'OIE, ma anche per tener conto del parere del comitato scientifico e dei laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri che collaborano nell'ambito della rete dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi dell'Unione europea.

(8) Ai fini della certificazione, è opportuno riconoscere i risultati dei test ELISA, del test di fissazione del complemento e dei test all'antigene di *Brucella* tamponato per la ricerca della brucellosi, a condizione che i test siano stati realizzati, in maniera conforme ai protocolli approvati, usando campioni di sangue prelevati da bovini identificati individualmente entro un periodo di trenta giorni precedente la certificazione dell'idoneità degli animali agli scambi intracomunitari.

(9) Pertanto, in attesa dell'adeguamento dell'allegato tecnico D, capitolo II, conformemente all'articolo 16 della direttiva 64/432/CEE, i test ELISA, quali sono descritti nella relazione del comitato scientifico, e il test di fissazione del complemento e i test all'antigene di *Brucella* tamponato, quali sono specificati nell'allegato C della stessa direttiva, devono essere autorizzati per la ricerca della brucellosi ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e al certificato sanitario di cui all'allegato F, modello 1.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 535/2002 (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

⁽⁴⁾ Doc. SANCO/B3/R10/1999.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono autorizzate ai fini della certificazione la prova di fissazione del complemento, le prove con antigene Brucella tamponato e le prove ELISA realizzate in conformità alle disposizioni di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 2

Qualora, per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, venga usato uno dei test di cui all'articolo 1 della presente decisione, esso va specificato nella colonna «Test» delle tabelle di cui al punto 3, secondo trattino, e al punto 5 della sezione A dell'allegato F, modello 1 (certificato sanitario), della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 3

La decisione 2000/330/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Decisione abrogata e relativa modificazione

Decisione 2000/330/CE

(GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37)

Regolamento (CE) n. 535/2002 (limitatamente all'articolo 2)

(GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 2000/330/CE	Presente decisione
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
—	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
—	Allegato I
—	Allegato II